

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di dicembre

- 23 dicembre 2021 -

in Pescara alla Via Nicola Fabrizi n. 32, nel mio studio, davanti a me Avvocato **GIANLUCA FUSCO**, Notaio in Pescara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, è presente:

- **SEBASTIANI Michela**, nata a Pescara il 6 dicembre 1992, residente a Pescara, Via Firenze n.104, codice fiscale SBS MHL 92T46 G482T, la quale interviene sia in proprio che quale Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentate della "**DELFINO ONLUS**", con sede in Pescara alla Strada Comunale Piana n.3, codice fiscale 02323730685.

Sono altresì presenti personalmente:

- **SEBASTIANI Daniele**, nato a Pescara il 13 febbraio 1965, residente a Pescara, Via Enrico Toti n.52, codice fiscale SBS DNL 65B13 G482L;

- **FERAGALLI Alessandro**, nato a Pescara il 21 maggio 1975, residente a Pescara, Piazza della Marina n.2/8, codice fiscale FRG LSN 75E21 G482M;

- **LONDRILLO Angelo**, nato ad Ortona (CH) il 13 settembre 1984, residente a Pescara, Via Mafalda di Savoia n.12, codice fiscale LND NGL 84P13 G141D;

- **FALCONIO Pietro**, nato a Pescara il 7 dicembre 1995, residente a Pescara, Via Pier Paolo Pasolini n.6, codice fiscale FLC PTR 95T07 G482E;

- **SEBASTIANI Maria Cristina**, nata a Pescara il primo luglio 1997, residente a Pescara, Via Enrico Toti n.52, codice fiscale SBS MCR 97L41 G482T, oltre alla signora:

- **CROCETTA Luana**, nata a Pescara il 12 aprile 1969, residente a Pescara, Via Firenze n.104, codice fiscale CRC LNU 69D52 G482R, tutti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo.

La signora **SEBASTIANI Michela**, nella qualità, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta ONLUS, unitamente all'organo amministrativo, richiedendomi di svolgere la funzione di segretario, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ingresso nuovo associato;
- 2) modifica dell'art. 10 dello statuto sociale;
- 3) integrazione dello statuto per la gratuità della carica delle cariche associative.

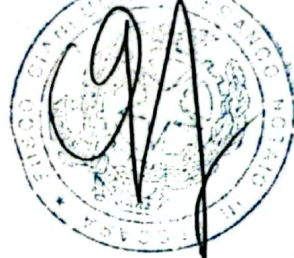
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea la componente la quale da atto, constata e fa constatare:

- 1) che sono presenti tutti gli associati della ONLUS in persona di essa componente, e dei signori **SEBASTIANI Daniele**, **FERAGALLI Alessandro**, **LONDRILLO Angelo**, **FALCONIO Pietro** e **SEBASTIANI Maria Cristina**;

- 2) è presente l'intero organo amministrativo in persona di:

- **SEBASTIANI Michela**, Presidente;



Registrato a Pescara

23 DICEMBRE 2021

n. 14721

Scritta AT

- FERAGALLI Alessandro, Vice – Presidente; =====
- LONDRILLO Angelo, Segretario; =====
- FALCONIO Pietro, Tesoriere =====
- SEBASTIANI Daniele e SEBASTIANI Maria Cristina, Consiglieri; =====

3) l'assemblea, anche in assenza di formale convocazione e valida e può deliberare, essendo presenti tutti i soci e l'intero organo amministrativo. =====

A questo punto il Presidente illustra le motivazioni delle modifiche da apportare allo statuto sociale, oltre alla ratifica - già resa dal CdA e qui confermata - dell'ammissione quale associato della signora CROCETTA Luana, sopra generalizzata, la quale - ai sensi dello statuto, art. 5 - ha presentato la sua richiesta e domanda di ammissione di entrare a far parte degli associati della ONLUS. =====

Inoltre, il presidente precisa che, a seguito della richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (n. RA/526005/21 del 23 novembre 2021) si rende necessario: =====

A) ratificare il nuovo numero degli associati, che ad oggi risultano essere inferiore al numero minimo di sette aderenti, come previsto dall'art. 32 comma 1 del d.lgs. 117/2017; =====

B) riapprovare alla presenza di tutti gli associati, compreso il nuovo aderente, lo statuto della ONLUS, con le modifiche da apportare, prendendo atto della precedente carenza del requisito numerico, affermando e ribadendo la volontà di essere una ODV ai sensi della vigente normativa, dando mandato al Presidente e legale rappresentante di richiedere la relativa qualificazione, procedendo alla registrazione del presente verbale con accluso nuovo statuto;

C) modificare l'art. 10 del vigente statuto sociale, eliminando il termine per l'esercizio del diritto di voto del neo aderente, con il nuovo seguente testo: ==

"Funzionamento dell'assemblea degli associati" =====

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. =====

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. =====

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa. =====

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. =====

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida

se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. ===

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che: =====

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno."; =====

D) modificare l'art. 12 dello statuto, nel quale è previsto che l'organo amministrativo non ha diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, eliminando tale inciso e prevedendo l'espressa gratuità delle cariche amministrative; il tutto come segue: =====

"Composizione dell'organo amministrativo" =====

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria. =

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c. =====

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Tutte le cariche associative sono gratuite. =====

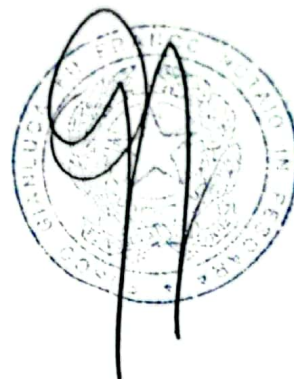
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. =====

L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti. =====

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione. =

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. =====

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o



per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto." =====
A questo punto, dopo tale illustrazione, il Presidente richiede a tutti i presenti di deliberare in merito. =====

A tal fine, l'assemblea per quanto di propria spettanza ed i membri del CdA per quanto di loro spettanza, con voto espresso per alzata di mano, =====

===== **DELIBERANO** =====

1) i membri del Consiglio direttivo, all'unanimità, a seguito della domanda presentata dalla signora CROCETTA Luana, sopra generalizzata, deliberano in modo favorevole all'ammissione della medesima, la cui relativa comunicazione di esito positivo deve intendersi come odiernamente comunicata alla medesima, essendo qui presente; l'ammissione vien pertanto annotata seduta stante, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati e dalla data odierna la medesima CROCETTA Luana, in accoglimento della domanda, deve intendersi quale associata della ONLUS, essendo in regola con il versamento della quota associativa; =====

2) ai fini di cui sopra e per quanto occorrer possa l'assemblea con voto unanime ratifica l'ingresso del nuovo aderente, nella persona di CROCETTA Luana, ratificando quindi il nuovo numero degli associati, che ad oggi risulta essere il numero minimo di sette aderenti, come previsto dall'art. 32 comma 1 del d.lgs. 117/2017, e precisamente: =====

SEBASTIANI Michela, SEBASTIANI Daniele, FERAGALLI Alessandro, LONDRILLO Angelo, FALCONIO Pietro, SEBASTIANI Maria Cristina e CROCETTA Luana, tutti sopra generalizzati; =====

3) di modificare, con voto unanime dei soci aventi diritto di voto, l'art. 10 del vigente statuto sociale, eliminando il termine di sei mesi dall'iscrizione per il diritto di voto dei neo associati, con il nuovo seguente testo: =====

"Funzionamento dell'assemblea degli associati =====

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. =====

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. =====

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli

associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa. =====

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. =====

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. ===

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che: =====

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno."; =====

4) di modificare, con voto unanime dei soci aventi diritto di voto, l'art.12 dello statuto, nel quale è previsto che l'organo amministrativo non ha diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, eliminando tale inciso e prevedendo l'espressa gratuità delle cariche amministrative; il tutto come segue: =====

"Composizione dell'organo amministrativo =====

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria. =

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c. =====

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Tutte le cariche associative sono gratuite. =====

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. =====

L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti. =====

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione. =
 Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. =====

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto." =====
 Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea si dichiara sciolta alle ore nove e quaranta minuti. =====

A questo punto, gli intervenuti signori SEBASTIANI Michela, SEBASTIANI Daniele, FERAGALLI Alessandro, LONDRILLO Angelo, FALCONIO Pietro, SEBASTIANI Maria Cristina e CROCETTA Luana, tutti soci aventi diritto di voto, decidono e dichiarano espressamente: =====

a) di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale che a tal fine, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa dei comparenti; =====

b) prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, dalla data odierna sanato; in virtù di quanto sopra gli associati della DELFINO ONLUS sono: =====

1) SEBASTIANI Michela, 2) SEBASTIANI Daniele, 3) FERAGALLI Alessandro, 4) LONDRILLO Angelo, 5) FALCONIO Pietro, 6) SEBASTIANI Maria Cristina e 7) CROCETTA Luana; =====

c) di affermare e ribadire la volontà unanime di tutti i comparenti di essere ODV ai sensi della normativa vigente; =====

d) di dare mandato al Presidente del Consiglio direttivo, in persona del Presidente SEBASTIANI Michela, di richiedere la relativa qualificazione e procedere alla registrazione del presente verbale con accluso statuto. =====

Le spese del presente verbale come per legge. =====

Si richiedono le agevolazioni dell'art. 82 del Codice del terzo settore, pertanto l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo. =====

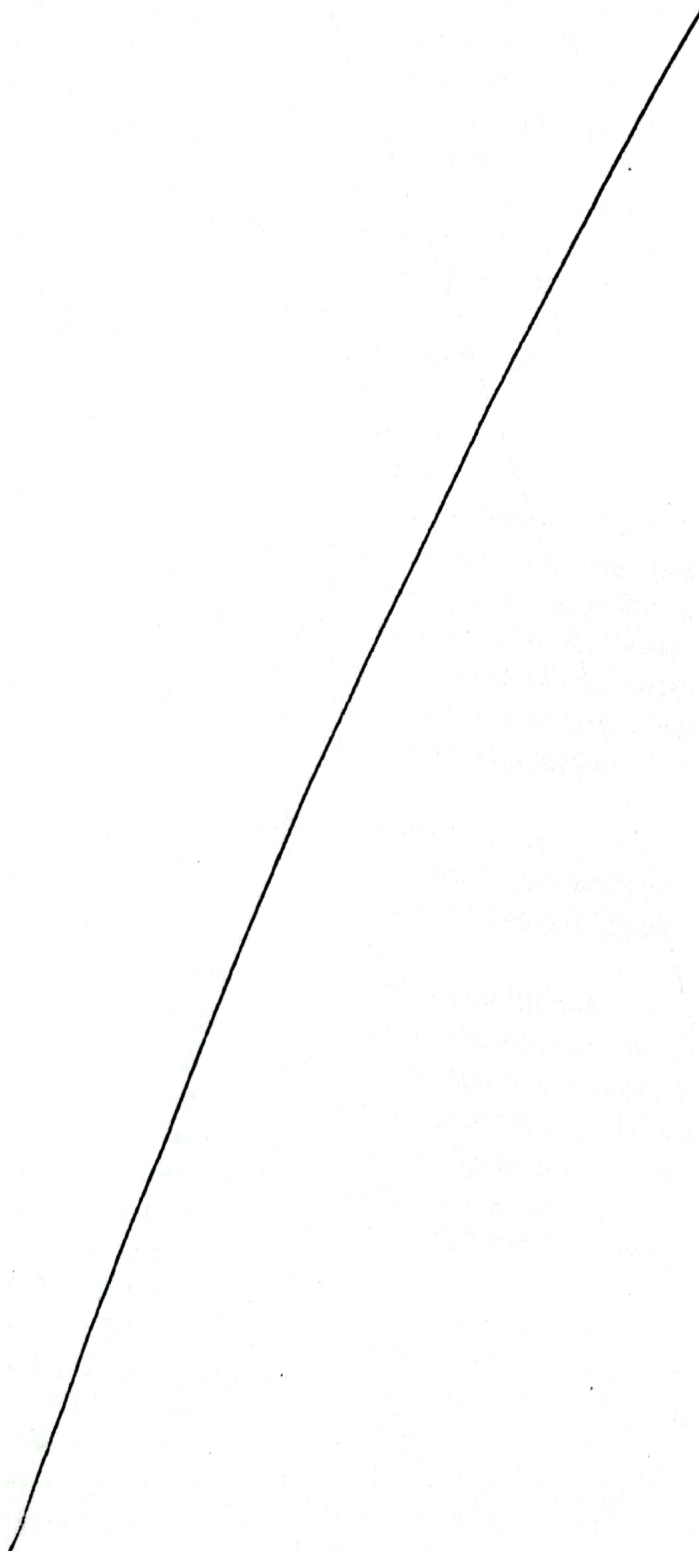
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla volontà espressami, lo approvano, e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge. =====

Consta di tre fogli, per pagine undici e quanto di questa dodicesima, scritte in parte a mano da me notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, sotto la mia direzione. =====

Il presente atto è sottoscritto dai comparenti e da me notaio alle ore nove e quarantacinque minuti. =====

Firmato in calce e a margine: Michela Sebastiani; Daniele Sebastiani;

Alessandro Feragalli; Angelo Londrillo; Pietro Falconio; Maria Cristina
Sebastiani; Luana Crocetta; Gianluca Fusco Notaio (Impronta del Sigillo)



**Statuto Associazione
DELFINO ONLUS**

Art. 1

Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "Delfino Onlus" Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione al Registro medesimo si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, attraverso la sua iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Pescara e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Art. 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati assunta con i quorum di legge.

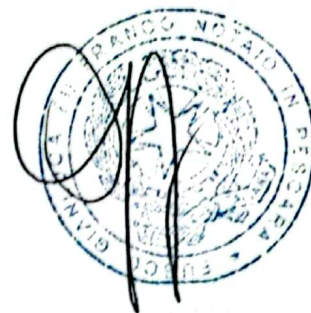
Art. 4

Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

Allegato A
all'art.
n. 4121
di norme



di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione opera in stretta correlazione con la Società Delfino Pescara 1936 S.P.A. ispirandosi ai principi, ai valori richiamati nello Statuto della stessa, promuovendo la responsabilità sociale, l'integrità di stili di vita, la diffusione della cultura e dello sport e l'inclusione sociale contro ogni forma di discriminazione.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- promuovere e partecipare a progetti sociali, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, tesi a:

a) garantire la qualità della vita, pari opportunità non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; b) la disseminazione della cultura dello sport, anche promuovendo iniziative culturali e sociali che tengano vivo il ricordo di figure di atleti, tecnici, dirigenti e sostenitori che hanno segnato la storia della Società Delfino Pescara 1936 Spa;

- organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri;
- organizzare aste di beneficenza;
- pubblicare libri, e-book, paper;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione, anche mediante la gestione di Istituzioni di studi e ricerche, canonicamente eretti, affiliati, aggregati o incorporati ad altri enti, pubblici o privati, statali o internazionali o di paese terzo;
- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste;
- elaborare proposte anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi e simili;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività

nonchè di studi specifici e consulenze.

L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

A tali fini l'Associazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, statali e non statali, nazionali o internazionali, e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia esclusivamente o principalmente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione stessa, partecipare a bandi di concorso/gare/progetti, comunali, regionali, nazionali e comunitari, per ottenere il finanziamento di attività connesse alle finalità dell'associazione. Essa può inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

L'Associazione, pur non perseguendo scopo di lucro, può tuttavia compiere ogni attività commerciale e finanziaria, sempre che sia funzionale alle proprie esigenze gestionali ovvero sia strumentale al conseguimento dei propri fini istituzionali. Può altresì possedere partecipazioni nel capitale di società di consorzi e di enti operanti nelle materie di interesse comune.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

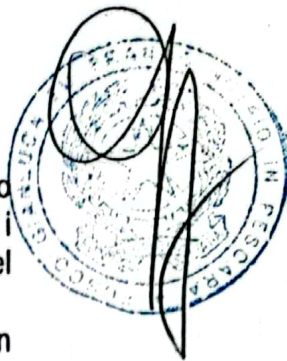
Art. 5

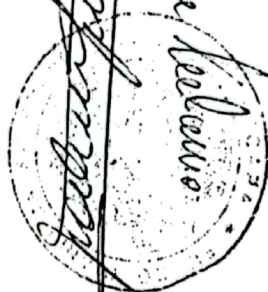
Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.



Veronica Scatone
Veronica Scatone


Giunta Regionale d'Abruzzo
Stefano Scatone
Stefano Scatone

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno sei mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché se maggiore di età ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, fermo restando che possono costituire l'organo amministrativo per i primi 12 (dodici) anni esclusivamente i soci Fondatori, rappresentati da coloro che in data odierna hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari saranno iscritti in apposito Registro dei Volontari e l'Associazione provvederà ad assicurare i volontari medesimi a norma dell'art. 18 del D.Lgs.

117/2017 e possono far pervenire al Consiglio Direttivo proposte per iniziative e programmi.

ART. 7

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, da nominare obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

ART. 8

Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermo quanto sopra precisato.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 9

Assemblea degli associati

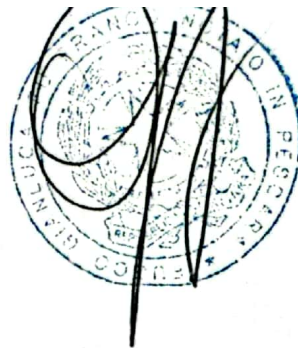
L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

X Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:



- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Indirizzo
via
Indirizzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Indirizzo
via
Indirizzo

Indirizzo
via
Indirizzo

Indirizzo
via
Indirizzo

ART. 11

Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente; in caso di impedimento, la rappresentanza spetta anche al Vice-Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

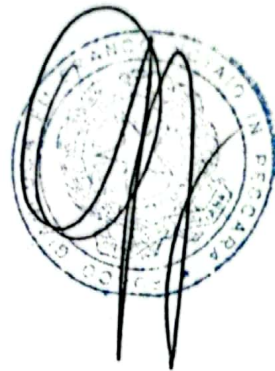
L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. E' convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli interve-



nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12

Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

ART. 13

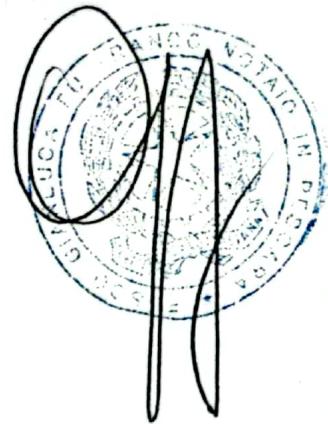
Compiti del presidente e del vicepresidente - Segretario e Tesoriere

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.



Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario ha i ruoli di gestione della documentazione associativa e della redazione nei verbali.

Il Tesoriere gestisce, unitamente al Presidente, la cassa sociale e le entrate ed uscite dell'associazione.

ART. 14

Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 15

Collegio dei probiviri

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 16

Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, erogazioni e/o contributi liberali di ogni genere, sia in denaro che in natura.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ART. 18

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 19

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte.

ART. 21**Esercizio sociale e bilancio**

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

ART. 22**Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23**Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106

ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Regina Giosuè

Angelo Giosuè

Alonso Giosuè

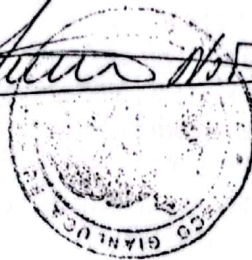
Angelo Giosuè

Roberto Giosuè

Roberto Giosuè

Roberto Giosuè

Roberto Giosuè



Giunta Regionale d'Abruzzo

In carta semplice per gli usi di legge

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO
DELLE PRESCRITTE FIRME DEPOSITATO AI
MIEI ATTI, COMPOSTA DI N° 19 (DICIANNOVE)
PAGINE. MUNITA IN CIASCUNA PAGINA
DELLA PRESCRITTA FIRMA, CHE SI RILASCI
IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI DI LEGGE
A RICHIESTA DI PARTE
DAL MIO STUDIO, 23 DICEMBRE 2021

Roberto Giosuè

